(N. 37)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1953

Rilascio dei passaporti.

ONOREVOLI SENATORI. — La Costituzione italiana, sancendo con l'articolo 16 il diritto dei cittadini di uscire e rientrare liberamente nel territorio della Repubblica, ha rimesso alla legge il compito di fissare gli obblighi cui il cittadino deve attenersi per poterne fruire. Non vi è dubbio che detti obblighi si riassumano e configurino nella richiesta e nell'ottenimento del passaporto, il cui possesso costituisce presso tutti i Paesi civili la sola condizione posta al passaggio della frontiera.

Rimettendo alla legge tale determinazione la Costituzione ha indubbiamente inteso di sottrarre la materia al regime inaffidante e arbitrario che purtroppo tuttora la governa nel nostro Paese: regime di circolari e istruzioni ministeriali di carattere riservato.

Sta di fatto che l'ottenimento del passaporto è ancora oggi considerato dai più come una concessione benevola, rilasciata alla discrezionalità dell'autorità pubblica, la quale è da ciò stesso troppo spesso sospinta a decidere sulle domande in funzione di discriminazioni politiche e di favoritismi personali, negando il passaporto o trascinando la pratica relativa per tempo lunghissimo e con le più inopinate vessazioni quando trattasi di persone « non gradite » in alto o in basso loco. Discende da ciò che la necessità nella quale un cittadino si trovi di richiedere il passaporto diviene senz'altro per lui motivo di preoccupazioni e fonte di profondi turbamenti, come se egli si apprestasse ad un'impresa ardua e misteriosa. E bene spesso l'esito di questa è subordinato all'efficacia delle intercessioni sollecitate ed è condizionato ad inframmettenze delle quali si fa perfino aperto mercato nei dintorni degli uffici competenti. Ed ecco così l'assurdo della florida esistenza in molte città italiane di agenzie più o meno autorizzate che si offrono per provvedere alle pratiche dei passaporti dietro versamento di somme notevolmente superiori all'importo legalmente dovuto per ottenerli.

I Costituenti, che avevano ben chiara dinanzi alla loro mente questa anormale e deprecabile situazione, vollero porle risolutamente fine. E con la loro affermazione che il libero passaggio delle frontiere nazionali costituisce un diritto fondamentale del cittadino dichiararono sostanzialmente che esso doveva essere al massimo agevolato, ponendosi fine al vecchio regime della discrezionalità e cioè dell'incontrollato arbitrio del potere esecutivo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

Riconoscere il diritto dei cittadini italiani al libero passaggio delle frontiere nazionali non significa tuttavia abilitarli a varcare quelle dei Paesi stranieri, i quali conservano intatta la loro podestà di regolare come meglio credono questa possibilità sia in confronto ai propri cittadini come in confronto ai cittadini degli altri Stati. Ed egualmente il riconoscimento e l'esercizio di questo diritto non ha nulla a che fare con la potestà della Repubblica italiana di ammettere o no sul proprio territorio gli stranieri che pure abbiano ottenuto dal loro Stato un regolare passaporto.

Non è forse inutile affermare in questo contesto che la libertà di cui al secondo comma dell'articolo 16 della Costituzione non comporta nè sopporta limitazioni o deroghe per patti, convenzioni o trattati internazionali, essendo essa bene proprio di ogni singolo cittadino, un loro diritto nei confronti del loro Stato; il quale dunque non può farne materia di scambio o transazione con altri Stati. Si conducano questi, in tema di passaporti, in base alle loro leggi e ai loro statuti, come meglio credono verso i loro cittadini! Non spetta certo alla Repubblica italiana di erigersi a tutela dei diritti di questi, nè di sollecitare la modificazione di quelli. Ma allo stesso modo la Repubblica italiana deve assumere il più fermo atteggiamento di fronte a quegli Stati stranieri che le chiedessero, in compenso di non si sa quale contropartita, una diminuzione dei diritti costituzionali, nel caso particolare del diritto sancito dall'articolo 16 della nostra legge fondamentale.

Ciò che può costituire materia di trattativa fra lo Stato italiano e gli altri Stati è soltanto l'autorizzazione ai rispettivi cittadini di varcare le altrui frontiere, e cioè la materia dei « visti ». E a questo proposito non vi è nulla di meglio da auspicare che non sia il progressivo e generale abbandono di tutte le attuali disposizioni le quali, ostacolando il libero movimento degli uomini, impediscono la reciproca conoscenza dei popoli e quindi la loro amicizia, la loro collaborazione, il loro affratellamento.

* * *

Passando ora ad esaminare i singoli articoli del progetto si può subito notare come essi mirino a sgravare la pratica per l'ottenimento del passaporto da ogni inutile complicazione burocratica, dagli impedimenti costituiti da ingiustificate ed esose imposizioni fiscali, dall'insidia dell'ostruzionismo e dalla minaccia della trascuraggine degli uffici, rendendola facilmente adibile e perseguibile a tutti i cittadini su tutto il territorio dello Stato.

L'articolo 1, stabilendo la validità quinquennale del passaporto, facilita con ciò stesso il rapido espletamento delle domande, diminuendo enormemente il lavoro che attualmente grava sugli Uffici passaporti delle Questure. La fissazione a 14 anni dell'età valida per l'ottenimento del passaporto è suggerita sia dalla considerazione dei termini stabiliti dalla Costituzione per l'obbligo scolastico, sia dal fatto che, nell'attuale crisi dell'economia, fissatasi purtroppo in uno stadio cronico, i giovani sono spesso convinti a ricercare lontano dalla famiglia, ovunque nel mondo, una possibilità di lavoro e di guadagno. Nello stesso articolo si stabilisce la competenza esclusiva, per tutto quanto si attiene alla materia dei passaporti, del Ministero dell'interno. L'attuale attribuzione di competenza al Ministero degli esteri è infatti del tutto fittizia, come è chiaramente messo in evidenza dal fatto che tutte le operazioni connesse al rilascio dei passaporti sono affidate ad uffici che dipendono da un altro dicastero — fatta eccezione per i passaporti rilasciati o rinnovati all'estero per i quali provvedono necessariamente le rappresentanze consolari e diplomatiche. L'attuale attribuzione della materia al Ministero degli esteri in concreto non risulta se non ad una artificiosa complicazione nella quale più agevolmente vengono irretiti i cittadini allorchè essi ricercano i responsabili della così frequente mancata consegna dei passaporti. Nè vale opporre che quando lo Stato italiano deve concordare con altri Stati certi aspetti del problema degli espatrî è per l'appunto il Ministero degli esteri che svolge le trattative e si fa carico delle decisioni. Infatti ciò si verifica per innumeri altri problemi dei quali il Ministero degli esteri non risponde direttamente sul piano dei rapporti interni, ma ai quali esso offre semplicemente il tramite tecnico di cui il suo apparato si sostanzia.

L'articolo 2 elenca i casi ostativi all'ottenimento del passaporto, riproducendo di mas-

sima quanto in proposito contenuto nel regio decreto del 1901, regolatore fino ad oggi della materia — salvo le inosservanze sempre più gravi da parte delle Pubbliche autorità.

Con l'articolo 3 si riassume per implicito il concetto ispiratore dell'articolo 16 della Costituzione il quale, identificando nel libero passaggio della frontiera nazionale il momento operativo del diritto sancito, esclude con ciò stesso che lo Stato possa vincolare il cittadino che l'ha varcata nella sua libertà ulteriore di movimento. Il solo limite ammissibile, anzi necessario di tale libertà è quello, inserito nel testo dell'articolo 3 per cui il mondo adibile al singolo cittadino — che abbia, come di diritto suo, varcato la frontiera nazionale — non può essere che quel mondo che riconosce la realtà giuridicamente organizzata della collettività di tutti i cittadini italiani, e cioè riconosce la Repubblica come stato di fatto e di diritto.

Con l'articolo 5, mentre si svolge organicamente il principio affermato nel secondo capoverso dell'articolo 1, che riconosce la competenza del Ministero per gli interni al rilascio dei passaporti, si rende partecipe delle pratiche relative, per comodità dei cittadini, l'istituto dei Comuni, riprendendo anche a questo proposito un disposto del regio decreto del 1901 sconsideratamente abrogato con una spiccia disposizione ministeriale.

L'articolo 6, indicando i documenti da allegarsi alla domanda del passaporto, li limita a quelli strettamente necessari per definire lo *status* del richiedente adeguatamente al diritto del quale esso manifesta di volersi avvalere. Per questo motivo viene escluso dall'elenco il certificato penale, dato che colui che abbia già pagato alla giustizia il suo debito non può essere diminuito nel godimento dei suoi diritti generali al di là di quanto non lo disponga in via accessoria la legge penale. D'altra parte milioni e milioni di cittadini recano nel loro certificato penale delle annotazioni di condanne che sono tipicamente condizionate dalle sciagurate condizioni sociali ed economiche imperanti in molta parte del Paese; mentre, per ignoranza della legge, o per miseria, o per il timore che si irradia così ampiamente fra la gente minuta dalle soglie della Giustizia, la procedura della riabilitazione viene ben raramente affrontata da coloro che tuttavia ne trarrebbero tanto vantaggio. La presentazione del certificato penale si tradurrebbe pertanto in una vera e propria discriminazione fra i cittadini in funzione sociale, ciò che è inammissibile nei confronti di un diritto costituzionale.

La disposizione contenuta nello stesso articolo, per la quale deve rilasciarsi ricevuta della domanda di passaporto, si propone di dare al cittadino il modo di documentare i suoi atti di rivalsa, sia in via gerarchica come dinanzi alla Magistratura, quando il suo diritto venga eluso dagli uffici.

L'articolo 8 ribadisce la gratuità del godimento del diritto sancito dall'articolo 16 della Costituzione, ponendo quest'ultimo alla pari degli altri diritti elementari per il cui uso lo Stato spesso è addirittura obbligato ad accollarsi spese ingenti (ad esempio il diritto elettorale).

Nell'articolo 9 sono fissati dei termini non derogabili per l'espletamento, da parte degli uffici comunque partecipi della procedura per il rilascio del passaporto, dei compiti ad essi spettanti. Dei termini ben più limitati erano stabiliti nel regio decreto del 1901 sia nei confronti degli uffici comunali come di quelli di polizia, e furono sempre osservati fino a dopo la prima guerra mondiale, allorchè, com'è noto, sotto il pretesto della supremazia dello Stato, del quale ogni minore funzionario pubblico bellamente si erigeva a incarnazione, ogni più modesta e onesta necessità dei cittadini venne posta in non cale. Con l'ultimo comma dell'articolo 9 si apre giuridicamente la via ad un'azione per danni da parte del cittadino danneggiato dalla mancata tempestiva consegna del passaporto.

Con l'articolo 10, mentre si fa ammissione in via del tutto eccezionale di un intervento limitatore del pieno godimento del diritto sancito dall'articolo 16 della Costituzione (il quale può cedere parzialmente soltanto dinanzi a ipotesi nocive al cittadino titolare del diritto stesso) si avocano alla massima Autorità della Repubblica, allo stesso Capo dello Stato, il potere e la responsabilità della decisione, la quale, denunciando nello stesso tempo una situazione anormale nei rapporti della Repubblica con uno Stato straniero, può a sua volta concorrere ad aggravarla.

Con gli articoli 14 e 15 si dànno norme precise per il rilascio dei passaporti collettivi, il quale avviene oggi in modo del tutto arbitrario, mentre deve essere anch'esso circondato da garanzie obiettive. E queste non possono essere nei confronti dei cittadini diverse e maggiori di quelle che vengono normalmente richieste alle agenzie turistiche, le quali godono attualmente un quasi monopolio di materia.

Gli Uffici di polizia e gli Uffici ministeriali pretestano solitamente, a giustificazione del rifiuto dei passaporti collettivi, la mancanza di reciprocità con i Paesi che vengono indicati quali meta del viaggio collettivo. Bisogna finalmente denunciare questa argomentazione come una sciocca banalità nella quale i termini pseudo-giuridici della enunciazione malamente velano la fondamentale ignoranza dei princìpi di diritto internazionale di coloro che l'hanno escogitata e che vanno permanentemente smerciandola. L'istituto della reciprocità in campo internazionale è sempre stato posto, e non può non essere posto, al solo servizio delle giuste aspettative dei cittadini dello Stato che lo richiama e che se ne avvale nei confronti degli altri Stati che vorrebbero ignorarlo. Ridotto nella sua schematicità più elementare esso si può esprimere con le seguenti parole: « Io rifiuterò ai tuoi cittadini quanto tu rifiuterai ai miei ». Così, nel caso in esame dei passaporti collettivi, l'Italia potrà rifiutare l'accesso sul proprio territorio con passaporto collettivo ai cittadini di uno Stato che si rifiutasse di riconoscere la validità dell'analogo documento rilasciato dalla Repubblica italiana ai propri cittadini. Ma se lo Stato straniero non ritiene di dover rilasciare ai propri cittadini il passaporto collettivo e tuttavia riconosce la validità di quello rilasciato dalla Repubblica italiana ai propri cittadini, il richiamo al principio della reciprocità si risolve nella pretesa di influire sullo Stato straniero perchè anch'esso riconosca ai propri cittadini l'agevolazione di cui ancora non fruiscono. Il che significa non già tutelare i cittadini italiani, ma farsi paladini di cittadini di altri Stati contro il loro Stato. Posizione assurda e argomentazione non valida.

Con l'articolo 16 si afferma la parità, nell'esercizio del diritto costituzionale in esame, fra gli italiani residenti in patria e gli italiani residenti all'estero. È ben noto come a questi ultimi, sotto il pretesto dei più svariati diritti consolari e di cancelleria, viene attualmente richiesto per il rilascio e il rinnovo del passaporto l'esborso di somme altissime, stabilite al di fuori di ogni norma di legge e soggette ai più arbitrari mutamenti. È questo uno stato di cose che suona a disdoro della dignità del nostro Paese per i confronti che all'estero vengono permanentemente fatti con quanto si usa dagli altri Paesi. A titolo di esempio basti sapere che, mentre il costo del rinnovo annuo del passaporto per i lavoratori italiani residenti in Svizzera ammonta a franchi svizzeri 11,65, lo stesso rinnovo per i lavoratori belgi discende a franchi 10, per i francesi a franchi 2,50 e così per i norvegesi e gli spagnoli, a franchi 1,25 per gli inglesi, a franchi 1,20 per gli svedesi, a franchi 1,12 per i danesi, ecc. Queste cifre si riferiscono ai « lavoratori », quanto meno per l'Italia e la Spagna. Ma per gli italiani classificati dalle Cancellerie consolari arbitrariamente in altre categorie, ad esempio per un piccolo bottegaio o per un artigiano, la cifra sale ad altezze inaudite — fino a 40 o 50 franchi per ogni rinnovo annuo. Tutto ciò si giustifica con la necessità di sostanziare in qualche modo gli emolumenti degli addetti alle Cancellerie consolari. Ma la giustificazione è peggiore ancora del fatto, pur già lamentevole, in quanto presenta i funzionari delle nostre Rappresentanze consolari all'estero sotto specie di gente avida del denaro di coloro che essi dovrebbero invece tutelare.

L'articolo 17 si propone di limitare il numero di coloro ai quali sono rilasciati dei passaporti di tipo speciale al cui riparo, ove non si tratti di persone munite di profondo senso di responsabilità, possono svolgersi imprese che nulla hanno a che fare col servizio dello Stato. A questo proposito sarebbe anzi desiderabile che venisse periodicamente pubblicato l'elenco delle persone cui sono stati rilasciati passaporti diplomatici o di servizio e che si provvedesse al ritiro e l'annullamento degli stessi non appena le persone cui vennero rilasciati non ricoprano più le cariche o i posti che gliene valsero il rilascio.

L'articolo 18 abroga espressamente, a scanso di malintesi, l'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vero catenac-

cio applicato dal fascismo alle porte della nostra Nazione. In esso la barbara concezione dello Stato e il più barbaro dispregio della vita dei cittadini, propri del regime di dittatura, toccavano l'estremo. E non si dimostrerà mai sufficente meraviglia e sdegno per il fatto che fino ad oggi i vari Governi succedutisi alla direzione della cosa pubblica nell'Italia riscattata a libertà abbiano continuato ad avvalersene, specie nella bestiale disposizione del suo ultimo comma, che autorizza l'uso delle armi per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati. E non raramente la cronaca informa gli italiani dei drammi mortali per cui si insanguinano le nostre montagne in grazia di questa autorizzazione all'omicidio.

Per ciò che si riferisce ai primi due commi dello stesso articolo 158 testo unico di pubblica sicurezza basti dire che la loro abrogazione avrebe dovuto avvenire *ipso jure* dato che, in forza dell'articolo 16 della Costituzione, il passaggio della frontiera senza passaporto non può più essere considerato delitto, ma bensì semplice contravvenzione — trattandosi dell'infrazione di una disposizione amministrativa.

Con la disposizione di cui all'articolo 18 si intende porre fine all'ignominia ancora praticata dei lunghi imprigionamenti preventivi a danno degli infelici che, spinti dalla miseria, cercano di varcare clandestinamente le frontiere alla ricerca disperata di un qualsiasi lavoro, di un tozzo di pane. Infatti l'espatrio clandestino è tipico della più miserabile tra la povera gente, poichè i criminali che cercano scampo dalla Giustizia e i fuorilegge per ragione politica possono valersi di mezzi ben più astuti e sicuri per superare senza danno le frontiere di ogni Paese.

Il presentatore di questo disegno di legge si permette di esprimere l'auspicio che l'esame ne avvenga con la massima rapidità da parte del Parlamento e che non si ripeta in questa legislatura il caso lamentevole verificatosi nel corso della precedente nei confronti dell'analogo disegno di legge ad essa presentato per sua stessa iniziativa.

Si ricorda qui, ad informazione ma non a edificazione degli onorevoli senatori, che un disegno di legge intitolato « Rilascio dei passaporti » era infatti stato presentato alla Presidenza del Senato fin dal 3 maggio 1950. Rimesso in sede referente alla prima Commissione permanente legislativa, e per parere alla seconda, terza, quarta e quinta, queste ultime, con lodevole sollecitudine fecero in breve tempo conoscere allora il loro avviso, in linea di principio favorevole al testo presentato. E la prima Commissione diede inizio all'esame particolareggiato del disegno. Ma ecco verificarsi il solito intervento turbatore del Ministro dell'interno, il quale, asserendo di avere a sua volta preparato un progetto di legge sull'argomento, chiese di soprassedere all'ulteriore disamina del disegno di iniziativa parlamentare, per procedere poi all'esame abbinato dei due testi. Ma il disegno di legge ministeriale non venne comunicato alla Presidenza del Senato se non il 22 marzo 1951, ciò che permise agevolmente di respingere l'esame in Aula del progetto, nel testo elaborato dalla Commissione, fino al 27 marzo 1952. Il messaggio con cui la Presidenza del Senato rimise subito dopo il testo approvato alla Presidenza della Camera dei deputati non ottenne in questa ultima sede la ventura di un esame riferente in Commissione e tanto meno di una discussione e approvazione in Aula. La legge fu cioè, secondo il simbolico linguaggio parlamentare, insabbiata, e la legislatura si chiuse senza che gli italiani ricevessero dal primo Parlamento della Repubblica neanche il modesto dono di questa legge di realizzazione costituzionale.

Nel ripresentare oggi il disegno di legge al secondo Parlamento della Repubblica il presentatore non si è limitato al proprio testo primitivo, ma ha ragionatamente inserito in esso alcune delle disposizioni che erano state elaborate a suo tempo dalla prima Commissione permanente legislativa nel corso dell'esame abbinato dei due disegni che le erano stati sottoposti. L'odierno disegno di legge si è così perfezionato in confronto al precedente, e ciò dovrebbe permettere un notevole acceleramento dell'esame che di esso farà la Commissione competente e quindi un abbreviamento dei termini che lo dividono dalla sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi munendosi all'uopo del passaporto.

Il passaporto viene rilasciato con validità quinquennale, al cittadino che abbia compiuto il 14° anno di età, dal Ministero per gli interni e per sua delega dalle Questure della Repubblica.

Art. 2.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, avendo persone affidate per legge alla loro cura, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

b) coloro che devono espiare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o coloro contro i quali esista mandato di cattura oppure rinvio o citazione a giudizio per un reato punibile con la reclusione o l'arresto non inferiore nel minimo a un anno;

c) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva;

d) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà altrui, siano privi del consenso della persona che la esercita o, in sua mancanza, del Pretore nei capoluoghi di Mandamento o altrimenti del Giudice conciliatore;

e) coloro che, trovandosi in Italia e richiedendo il passaporto ad una età compresa tra il 19° e il 55° anno, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari, a meno che le Autorità militari non rilascino il nulla osta;

f) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzata la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare;

g) i renitenti di leva e i disertori.

Art. 3.

Il passaporto è valido per tutti i Paesi con i quali l'Italia mantiene rapporti diplomatici.

Art. 4.

I minori ai 14 anni di età sono iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore. Essi possono anche essere iscritti nel passaporto di altra persona purchè vi sia l'assenso di chi esercita su di essi la tutela (genitore, tutore o giudice tutelare).

Art. 5.

La domanda del passaporto è presentata:

a) in Italia: alla Questura o al Commissariato di pubblica sicurezza o, in mancanza di questi, al Comando locale dei carabinieri nel luogo di propria residenza, domicilio o dimora; ovvero al Sindaco del Comune di abituale residenza;

b) all'estero: alla Rappresentanza o Agenzia consolare competente per territorio, oppure, in mancanza di queste, alla Rappresentanza diplomatica.

Art. 6.

Alla domanda del passaporto da redigersi in carta libera devono unirsi i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dei carichi pendenti;

4) nulla osta ed assensi eventualmente occorrenti secondo l'articolo 2, lettere *d*) e *e*);

5) la ricevuta di un versamento della somma di lire 100, a rimborso del costo del libretto, da effettuarsi presso un ufficio postale;

6) due fotografie firmate che saranno autenticate dall'Autorità che riceve la domanda.

Tutti i documenti da allegarsi alla domanda di passaporto devono essere rilasciati in carta libera. Della domanda di passaporto viene rilasciata ricevuta.

Art. 7.

Il passaporto indica:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza del titolare;

b) la data di emissione e la data di scadenza;

c) le caratteristiche somatiche del titolare e una sua fotografia firmata e autenticata.

Art. 8.

Per il rilascio del passaporto non è dovuto alcun diritto o tassa a nessun titolo e con nessuna motivazione, salvo il versamento di lire 100 di cui al n. 5 dell'articolo 6.

Art. 9.

La domanda di passaporto che sia stata presentata a un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio viene trasmessa dall'ufficio ricevente, insieme ai documenti di cui all'articolo 6, all'ufficio competente non oltre il secondo giorno dalla presentazione.

L'ufficio competente rilascia il passaporto entro dieci giorni dalla presentazione della domanda o dal suo ricevimento, secondo il primo comma di questo articolo. Il rifiuto del passaporto è comunicato all'interessato, con decisione scritta contenente la motivazione specifica del rifiuto stesso, entro il termine di cui al comma precedente.

L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta sanzioni in via amministrativa a carico dei responsabili, riservata l'azione giudiziaria all'interessato.

Art. 10.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri e sentito il Consiglio dei Ministri, può sospendere temporaneamente con decreto motivato il rilascio dei passaporti e la validità di quelli già rilasciati nei confronti di determinati paesi, quando la vita, la libertà e gli averi degli italiani possano corrervi grave pericolo.

Art. 11.

Quando il titolare di un passaporto o altra persona su di esso iscritta venga a trovarsi in condizioni ostanti al suo rilascio il passaporto è dichiarato nullo nei suoi confronti e ritirato.

Art. 12.

Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia all'ufficio dal quale lo ha ottenuto.

Art. 13.

Il passaporto può venire rinnovato prima della scadenza o fino a tre mesi da questa. Alla domanda di rinnovo vanno allegati i documenti di cui all'articolo 6, n. 3, 4 e 5.

L'Autorità competente al rilascio e al rinnovo del passaporto può dispensare il richiedente dal presentare i documenti occorrenti secondo l'articolo 6, accertando d'ufficio in via sommaria le circostanze di cui i documenti stessi dovrebbero fare fede.

Art. 14.

Su domanda di non meno di 5 e non più di 50 persone, e per viaggi a scopi culturali sportivi, turistici, religiosi o altri non espressamente considerati illeciti dalle leggi della Repubblica, viene rilasciato, con validità non superiore a quattro mesi e per un solo viaggio, un passaporto collettivo non rinnovabile.

Possono appartenere al gruppo minorenni di ogni età. Non possono appartenervi coloro che non potrebbero ottenere il passaporto individuale secondo le norme della presente legge. Chi, nel chiedere un passaporto collettivo, rende scientemente asseverazioni non veridiche è punito con la multa fino a lire 50.000.

Art. 15.

Il gruppo deve avere un capo munito di passaporto ordinario. Gli altri componenti del gruppo, esclusi quelli di età inferiore ai 14 anni, devono presentare il certificato di cittadinanza italiana e devono essere muniti di un documento di identificazione valido a norma di legge.

Per il rilascio del passaporto collettivo si richiede il versamento di lire 250 a rimborso

del costo del documento, con esclusione di ogni altro diritto o tassa a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivazione.

Art. 16.

È escluso ogni diritto o imposizione speciale di cancelleria e similari da parte degli Uffici consolari italiani all'estero per il rilascio o il rinnovo del passaporto ai connazionali residenti all'estero.

Per il rilascio di questi passaporti valgono i termini di cui all'articolo 9, secondo comma di questa legge.

Art. 17.

Possono essere rilasciati passaporti diplomatici o di servizio:

a) a coloro che occupano alte cariche dello Stato;

b) ai funzionari del Ministero per gli affari esteri in ragione dei compiti che hanno da espletare;

c) a coloro che viaggiano per incarico dello Stato;

d) ai famigliari e dipendenti delle persone suddette.

Art. 18.

Chi esce dal territorio della Repubblica senza passaporto è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire 100.000. La pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a 500.000 lire se contro il colpevole fosse in corso, al momento del suo espatrio, un procedimento penale per reati comportanti condanne detentive ovvero lo stesso non avesse ancora adempiuto gli obblighi di leva.

Sono abrogate tutte le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 19.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite le caratteristiche dei vari libretti di passaporto.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di passaporti.

I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono validi fino alla loro scadenza e sono rinnovabili secondo la presente legge.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il 90° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.